

REGOLAMENTO	REGOLAMENTO
Disciplina dell'orario di lavoro e del servizio sostitutivo mensa	Disciplina dell'orario di lavoro e del servizio sostitutivo mensa
Art. 7 - Servizio sostitutivo della mensa	Art. 7 - Servizio sostitutivo della mensa
<p>1. Il servizio sostitutivo della mensa è assicurato attraverso l'erogazione di buoni pasto del valore nominale di euro 7,00. I buoni pasto non sono cedibili, né commerciabili, né convertibili in denaro e possono essere utilizzati soltanto per usufruire del servizio sostitutivo di mensa presso gli esercizi convenzionati.</p> <p>2. I dipendenti hanno diritto ad un buono pasto per ogni giorno di lavoro nei giorni in cui prestano attività lavorativa per almeno sei ore complessive. Il buono pasto non è erogato nei giorni di trasferta o missione.</p> <p>3. L'Ufficio Affari generali, amministrazione e personale verifica per ogni mese, a consuntivo, il diritto all'attribuzione dei buoni pasto.</p>	<p>1. Il servizio sostitutivo della mensa è assicurato attraverso l'erogazione di buoni pasto del valore nominale di euro 7,00, anche in modalità elettronica. I buoni pasto non sono cedibili, né commerciabili, né convertibili in denaro e possono essere utilizzati soltanto per usufruire del servizio sostitutivo di mensa presso gli esercizi convenzionati.</p> <p>1-bis. In alternativa al servizio sostitutivo della mensa, i dipendenti assegnati agli Uffici di Roma possono usufruire della mensa aziendale messa a disposizione dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (di seguito: ADM) attraverso la fruizione di un pasto dal valore definito nell'apposita convenzione stipulata con ADM. Di tale servizio possono avvalersi, con le medesime modalità, i dipendenti assegnati alla sede di Torino in trasferta presso gli Uffici di Roma.</p> <p>2. I dipendenti hanno diritto ad un buono pasto o all'utilizzo della mensa aziendale ADM per ogni giorno di lavoro nei giorni in cui prestano attività lavorativa per almeno sei ore complessive. Il diritto al buono pasto non è maturato nei giorni di trasferta o missione o in caso di utilizzo della mensa aziendale ADM.</p> <p>3. L'Ufficio Affari generali, amministrazione e personale verifica per ogni mese, a consuntivo, il diritto all'attribuzione dei buoni pasto.</p>

L'erogazione dei buoni pasto viene effettuata, di norma, entro la fine del primo mese successivo a quello di riferimento.

4. I buoni pasto sono custoditi dal Cassiere dell'Autorità e consegnati dallo stesso o da un suo delegato ai dipendenti assegnati alla sede di Torino. La consegna dei buoni pasto ai dipendenti assegnati agli uffici di Roma avviene tramite il Consegretario dei locali di Piazza Mastai o suo delegato.

5. All'atto della consegna il numero di buoni pasto distribuito ad ogni dipendente ed il numero di serie progressivo stampigliato sugli stessi sono annotati su appositi moduli, controfirmati per ricevuta dal dipendente o da un suo delegato.

L'erogazione dei buoni pasto viene effettuata, di norma, entro la fine del primo mese successivo a quello di riferimento.

4. I buoni pasto **cartacei** sono custoditi dal Cassiere dell'Autorità e consegnati dallo stesso o da un suo delegato ai dipendenti assegnati alla sede di Torino. La consegna dei buoni pasto **cartacei** ai dipendenti assegnati agli uffici di Roma avviene tramite il Consegretario dei locali di Piazza Mastai o suo delegato.

5. All'atto della consegna il numero di buoni pasto **cartacei** distribuito ad ogni dipendente ed il numero di serie progressivo stampigliato sugli stessi sono annotati su appositi moduli, controfirmati per ricevuta dal dipendente o da un suo delegato.

5-bis. I buoni pasto elettronici sono distribuiti con le modalità definite con il fornitore del servizio.